SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1146)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ABBADESSA, CROLLALANZA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO e PISANÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1978

Provvedimenti a favore delle Forze di polizia ed assimilate e degli operatori della giustizia

ONOREVOLI SENATORI. — La lotta al terrorismo comune e politico, che sta avendo sempre più espansione non prevista per quantità ed efferatezza, può avere risultati concreti anche se — come è nella comune coscienza ed attesa del popolo — si saprà dare incoraggiamento morale e tutela giuridica alle forze di polizia, a quelle assimilate ed agli operatori della giustizia, insieme con misure preventive e repressive adeguate alla gravità del momento.

Poichè solo in tal modo potranno difendersi le istituzioni costituzionali e democratiche, *factis non verbis*, i proponenti ritengono superfluo accompagnare il seguente disegno di legge con una relazione statistica ed analitica sulla *escalation* dei delitti nell'ultimo triennio (che non è ignorata da alcuno).

Peraltro, per quanto riguarda pur necessarie proposte legislative per ulteriori misure preventive (aumento o completamento dei ruoli; scuole di addestramento; strutture e mezzi; trattamento economico ordinario) le quali, comunque, non potranno giungere con la tempestività rapportata alle necessità attuali, è auspicabile che siano i competenti Ministeri a provvedere con l'urgenza che la situazione generale richiede.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La pensione di reversibilità, a favore degli aventi diritto da agenti e funzionari di polizia, nonchè da coloro comunque impiegati in operazioni di polizia, che sono deceduti per aggressioni o per incidenti avve-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

nuti durante o a causa di attività espletate per la lotta alla criminalità comune e politica, è liquidata rapportandola al massimo numero di anni (40) pensionabili, quale che sia il numero di anni di servizio effettivo prestato dal dante causa all'epoca del fatto.

Art. 2.

La pensione diretta di inabilità, per coloro che siano rimasti inabilitati per fatti accaduti durante o a causa di tali operazioni, viene liquidata — quando la percentuale di inabilitazione al lavoro sia almeno del 50 per cento — nella misura massima.

Art. 3.

Alla normale indennità di fine servizio, spettante ai diretti interessati invalidi o ai congiunti degli aventi diritto, che hanno perduto la vita nelle attività suddette, sarà aggiunta una indennità supplementare di lire 75.000.000 (settantacinquemilioni), la quale sarà perequata alla svalutazione della moneta all'atto della liquidazione.

Per la copertura della spesa si attingerà al fondo di riserva del Ministero dell'interno con apposita variazione.

Art. 4.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a favore dei magistrati, dei giudici popolari e degli operatori della giustizia, nonchè dagli aventi causa dagli stessi, in caso di morte o di inabilitazione subite a causa o nell'esercizio delle funzioni espletate per garantire il funzionamento della giustizia e l'applicazione delle leggi dello Stato.

Per la copertura della spesa, si attingerà al fondo di riserva del Ministero della giustizia con appositi provvedimenti.

Art. 5.

La normativa della presente legge ha efficacia retroattiva.